CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
NICOLA SALA
BENEVENTO

Ai Docenti
SEDE

Oggetto: Nota Direttoriale in materia di attività professionali extra-istituzionali del personale docente

Gentili Colleghe e gentili Colleghi,

lo svolgimento di attività artistiche e professionali extra-istituzionali da parte del personale docente rappresenta, senza dubbio, un elemento di qualificazione e di prestigio per il Conservatorio, in quanto contribuisce alla valorizzazione dell'Istituzione e al suo riconoscimento nel contesto culturale e artistico nazionale e internazionale.

Tali attività, tuttavia, si collocano all'interno di un **quadro normativo puntuale e vincolante**, che disciplina lo status di dipendente pubblico e impone il rispetto di specifici limiti, condizioni e adempimenti amministrativi, ai quali non è consentito derogare.

1. Quadro normativo di riferimento

La materia delle attività professionali extra-istituzionali del personale docente AFAM è disciplinata, in particolare, da:

- articolo 98 della Costituzione;
- articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articoli 273 e 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM del 16 febbraio 2005 e del 4 agosto 2010;
- **Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 8965 del 24 giugno 2024**, che ha sostituito integralmente la precedente nota prot. n. 3305 del 29 maggio 2014 e costituisce l'attuale atto di indirizzo ministeriale in materia.

Alla luce di tale complesso normativo, è possibile individuare **tre distinte tipologie di attività extra-istituzionali**, ciascuna caratterizzata da un diverso regime giuridico.

2. Attività caratterizzate da incompatibilità assoluta (non autorizzabili)

Il rapporto di lavoro del personale docente AFAM è improntato al **principio di esclusività del pubblico impiego**, sancito dall'articolo 98 della Costituzione e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Sono pertanto **incompatibili e non autorizzabili**, in quanto lesive di tale principio, le attività che configurino una sostanziale duplicazione dell'attività lavorativa o una seconda professione stabile.

Rientrano, in particolare, tra le attività non autorizzabili:

- l'esercizio di attività commerciali o imprenditoriali, nonché l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro;
- lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato;
- l'erogazione di **lezioni private, individuali o collettive (ivi comprese le masterclass)** rivolte ad allievi dell'Istituzione presso cui il docente presta servizio, inclusi:
  - studenti dei corsi ordinamentali;
  - iscritti a corsi liberi o propedeutici;
  - studenti pre-iscritti o iscritti tramite programmi internazionali;
- le attività che si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tali incarichi **non possono in alcun caso essere autorizzati**; eventuali autorizzazioni rilasciate in violazione di tali divieti sono nulle di diritto, con le conseguenze disciplinari, amministrative e contabili previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Attività compatibili soggette a preventiva autorizzazione

Sono soggette a **preventiva autorizzazione** tutte le attività extra-istituzionali retribuite che, pur risultando astrattamente compatibili, richiedano una valutazione preventiva circa la loro incidenza sull'assolvimento degli obblighi di servizio e sull'assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette ad autorizzazione:

- incarichi di lavoro autonomo professionale;
- esercizio di libere professioni, anche con iscrizione in albi, ai sensi dell'articolo 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297/1994;
- contratti di collaborazione con enti lirici e altre istituzioni di produzione musicale, nei limiti dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 297/1994;
- incarichi di direzione artistica di enti o associazioni, previa valutazione della gravosità dell'impegno e dell'eventuale conflitto di interessi;

- incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati per attività professionali consentite dalla legge;
- attività artistiche o professionali caratterizzate da **continuità con la medesima committenza**, tali da superare il carattere meramente occasionale.

L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente ove sia accertata:

- la piena compatibilità con l'orario di servizio;
- l'assenza di pregiudizio, anche potenziale, per il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'assenza di conflitti di interesse.

4. Attività liberamente esercitabili previa comunicazione

Sono invece **liberamente esercitabili**, previa **mera comunicazione**, le attività espressamente escluse dal regime autorizzatorio dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'articolo 27 del CCNL AFAM 2005.

Rientrano in tale ambito:

- la libera attività artistica (concerti, mostre, concorsi);
- la partecipazione a convegni e seminari;
- la collaborazione a giornali, riviste ed opere editoriali;
- l'attività di docenza non rivolta a studenti dell'Istituzione di appartenenza;
- le masterclass e iniziative formative di breve durata, purché non coinvolgano allievi dell'Istituzione e non si pongano in contrasto con gli obblighi di servizio.

Anche per tali attività, resta fermo il **potere-dovere del Direttore di valutare la compatibilità concreta** con le esigenze istituzionali.

5. Modalità di comunicazione e richiesta di autorizzazione

- Le attività soggette a mera comunicazione devono essere comunicate preventivamente al Direttore mediante l'apposito modulo o comunicazione formale, contenente tutte le informazioni richieste.
- Le attività soggette ad autorizzazione devono essere oggetto di **istanza motivata**, da presentarsi di norma **almeno 30 giorni prima** dell'inizio dell'attività.

L'Ufficio del personale curerà gli adempimenti conseguenti, inclusa la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni e gli obblighi di trasparenza.

6. Conseguenze in caso di inosservanza

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione comporta:

- la nullità dell'incarico;
- l'obbligo di riversamento dei compensi percepiti;
- l'attivazione delle responsabilità disciplinari previste dalla normativa vigente;
- nei casi più gravi, le conseguenze previste dal CCNL AFAM in materia di incompatibilità e decadenza.

Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si invita il personale docente a **sottoporre preventivamente ogni singola fattispecie all'Amministrazione**, al fine di evitare situazioni di irregolarità.

Cordiali saluti.

Benevento, 19/01/2026

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
**Dott.ssa Enza Cofrancesco*

IL DIRETTORE
**M° Giuseppe Ilario*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993*

ALLEGATO A

Comunicazione di attività extra-istituzionale soggetta a mera comunicazione

(art. 53, comma 6, D.lgs. 165/2001 – art. 27 CCNL AFAM 2005)

Al Direttore del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" – Benevento

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome _____

Docente di _____

a tempo ☐ pieno ☐ definito

in servizio presso codesta Istituzione

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 27 del CCNL AFAM 16 febbraio 2005 e della Nota MUR prot. n. 8965 del 24 giugno 2024, l'intendimento di svolgere la seguente attività extra-istituzionale **liberamente esercitabile**, soggetta a mera comunicazione.

1. Descrizione dell'attività

- Tipologia dell'attività:
  ☐ concerto / esecuzione artistica
  ☐ partecipazione a convegno / seminario
  ☐ masterclass / attività formativa di breve durata
  ☐ collaborazione editoriale
  ☐ altro (specificare) _____
- Ente / soggetto organizzatore: _____
- Luogo di svolgimento: _____
- Periodo / data di svolgimento: _____
- Compenso previsto:
  ☐ gratuito
  ☐ rimborso spese
  ☐ compenso lordo € _____

2. Dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a **dichiara sotto la propria responsabilità** che:

- l'attività sopra indicata **non è rivolta a studenti iscritti** al Conservatorio presso cui presta servizio, inclusi corsi liberi, propedeutici e programmi internazionali;
- l'attività **non pregiudica**, neppure potenzialmente, il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali;
- l'attività è **compatibile con l'orario di servizio** e con le esigenze didattiche e organizzative dell'Istituzione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali.

Il/La sottoscritto/a prende atto che l'Amministrazione conserva il potere di verifica della compatibilità dell'attività comunicata.

Luogo e data _____

Firma leggibile _____

ALLEGATO B

Domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale

(art. 53 D.lgs. 165/2001 – art. 24 e 27 CCNL AFAM – Nota MUR prot. n. 8965/2024)

Al Direttore del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" – Benevento

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome _____

Docente di _____

a tempo ☐ pieno ☐ definito

in servizio presso codesta Istituzione

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della seguente **attività professionale extra-istituzionale soggetta a preventiva autorizzazione**, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e della Nota MUR prot. n. 8965 del 24 giugno 2024.

1. Dati dell'incarico

- Tipologia dell'incarico:
  ☐ lavoro autonomo professionale
  ☐ collaborazione artistica
  ☐ direzione artistica
  ☐ incarico conferito da P.A.
  ☐ altro (specificare) _____
- Ente conferente: _____
  (denominazione – sede legale – codice fiscale / P. IVA)
- Oggetto dell'incarico:
- Periodo di svolgimento:
  dal _____ al _____
- Compenso lordo previsto: € _____
- Modalità di svolgimento:
  ☐ occasionale
  ☐ continuativa (specificare impegno temporale) _____

2. Dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a **dichiara sotto la propria responsabilità** che:

- l'attività richiesta **è consentita dalla legge** e non rientra tra quelle caratterizzate da incompatibilità assoluta;
- l'attività **non comporta rapporti di lavoro subordinato**;
- l'attività **non coinvolge studenti** del Conservatorio di appartenenza;
- l'attività è **compatibile con l'orario di servizio** e con il pieno assolvimento degli obblighi istituzionali;
- l'attività **non determina situazioni di conflitto di interessi**, neppure potenziali;
- è consapevole che l'autorizzazione può essere revocata in caso di sopravvenuta incompatibilità.

3. Allegati obbligatori

- ☐ proposta di contratto / lettera di incarico
- ☐ documento di identità
- ☐ codice fiscale
- ☐ eventuale ulteriore documentazione utile

Luogo e data _____

Firma leggibile _____

Attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, non autorizzabili

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note
Esercizio di attività commerciale o industriale **Incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.**	Art. 98 della Costituzione Art. 60 D.P.R. 3/57 *(Casi di incompatibilità)*	L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (*art. 63, D.P.R.3/1957 e art. 2119 del codice civile)* Il divieto non si applica nei casi di società cooperative (*art. 61, D.P.R. 3/1957)*
Esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art. 2094 del codice civile.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.	Art. 98 della Costituzione Artt. 2105 e 2106 del codice civile *(obbligo di fedeltà del lavoratore)* Art. 65 D.P.R. 3/57 *(divieto cumulo impieghi pubblici)*	L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (*art. 63, D.P.R. 3/1957 e art. 2119 del codice civile)*
Attività che si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente.	Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*	L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce fonte di responsabilità disciplinare. *(art. 16 D.P.R. 62/13)*
Impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.	art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)*	

Deroghe

- Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni, per realizzare, nell'ambito della P.A. l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova *(art. 12 del CCNL AFAM 16/02/2005 come modificato dall' art. 5, comma 1, del CCNL AFAM 04/08/2010)*
- 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
  2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  (art. 18 della legge 04/11/2010, n. 183)

Attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a preventiva autorizzazione

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella richiesta di autorizzazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale	Art. 273 del D. Lgs. 297/94 *(Contratti di collaborazione)*	**Personale già dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale:** l'incarico presso i Conservatori è conferito previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Tali contratti di collaborazione vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata. *(Per tali contratti esiste uno specifico capitolo di spesa, n. 1676, nel bilancio del MUR)*	**Personale già dipendente dei Conservatori:** è necessario comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso. I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, *"nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."*	**Personale già dipendente dei Conservatori:** Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati.	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*
Contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge"	Art. 24 del CCNL AFAM 16/02/2005 *(Incarichi presso altre istituzioni)*	Tali attività sono autorizzabili a condizione che consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza, escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, *"nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."*	Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*

Attività di direzione artistica di enti ed associazioni

Tale attività anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza. (*Nota MIUR 3305 del 29/05/2014)*

Attività extraistituzionali consentite e soggette solo a comunicazione (attività professionali liberalizzate, ivi comprese quelle retribuite)

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella comunicazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Norme di carattere generale a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica	Art. 53 comma 6 D. Lgs. 165/01	È fatto salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "*nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.*" Devono altresì subordinare l'esercizio delle attività al rispetto delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.	I compensi sono esclusi dagli oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e seguenti del D. Lgs.n.165/200 (*comma 6 del citato art. 53)*	**Docenti:** al Direttore dell'Istituzione di servizio **Direttori**: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale *(termine ordinatorio e non perentorio)*
Norme valide per i docenti afam Attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico. Docenza in master class (ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari")	art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)* Nota Miur 3305 del 29/05/2014					

KH5RHFCV.AOODGFIS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008965.24-06-2024.h.12:34

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
dei Conservatori di musica, delle
Accademie, del Politecnico delle
Arti e degli ISIA

Oggetto: Autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali di Direttrici e Direttori AFAM e del personale AFAM. Incompatibilità con il pubblico impiego.

Con la presente nota, in sostituzione della nota prot. n. 3305 del 29/05/2014**,** si forniscono indicazioni sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali del personale indicato in oggetto, nonché sul regime delle incompatibilità tra lavoro pubblico nell'AFAM e altre attività retribuite.

1. **Incarichi caratterizzati da incompatibilità assoluta** (non possono essere autorizzati)

Rientrano in tale fattispecie:

a) L'esercizio di attività commerciale, comprensivo dell'accettazione di cariche (es.: presidente, consigliere d'amministrazione) in società costituite a fine di lucro, secondo quanto statuito dall'art. 60, del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 508, del D.lgs. n. 297/1994;
b) gli incarichi di lavoro subordinato, pubblico o privato, ivi comprese le attività d'insegnamento se prestate con contratto di lavoro subordinato, secondo quanto statuito dall'articolo 53, comma 1 e dall' articolo 1, comma 60, della legge n. 662/1996;
c) attività che prevedano l'erogazione da parte dei docenti di lezioni private individuali e/o collettive, comunque denominate (ivi comprese le "masterclass"), ad allievi dell'Istituzione ove si presta servizio, per i quali sussiste un divieto assoluto, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 27, comma 1, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il 16.02.2005 e dall'articolo 508, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'articolo 17, comma 22, del d.P.R. n. 83/2024. Con "allievi", ai fini della presente incompatibilità, si intendono anche gli iscritti a corsi liberi e a corsi propedeutici, nonché gli studenti pre-iscritti attraverso programmi internazionali (quali il programma Turandot).

Gli incarichi in questione non sono autorizzabili**.** In caso contrario, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/01:

- le autorizzazioni eventualmente concesse sono nulle di diritto;
- salve le più gravi sanzioni, il conferimento degli incarichi in questione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il soggetto responsabile del procedimento;
- l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. **Incarichi caratterizzati da incompatibilità relativa** (necessitano di autorizzazione)

Rientrano in tali fattispecie:

a) gli incarichi di lavoro autonomo inerenti allo svolgimento di attività professionali consentite dalla legge;

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

b) gli incarichi di direzione artistica di enti, previa valutazione del conflitto, anche potenziale, d'interessi con l'Istituzione di appartenenza del dipendente, dell'assolvimento dei compiti istituzionali del dipendente, della gravosità dell'attività extraistituzionale e della compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.
c) lo svolgimento di libere professioni, ancorché queste prevedano l'iscrizione in appositi albi, secondo quanto statuito dall'art. 508, comma 15, del D. lgs. n. 297/1994;
d) per i docenti interessati, i contratti di collaborazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 273 del D.lgs. n. 297/1994, cumulabili con l'impiego presso l'Istituzione di appartenenza del dipendente, senza necessità del ricorso all'aspettativa per motivi professionali **(All.1)**.

Tali incarichi possono essere svolti **esclusivamente previa autorizzazione**, la quale viene concessa valutando la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi professionali presso l'Istituzione, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, o di situazioni che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Si rappresenta che le domande di autorizzazione devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto espletamento dell'incarico professionale extraistituzionale, con allegata la proposta di contratto del soggetto che intende conferire l'incarico; l'amministrazione deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende accordata, ove l'incarico sia da conferirsi da una pubblica amministrazione; in ogni altro caso si intende definitivamente negata, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.
Le domande di autorizzazione dei Direttori devono essere presentate alla Direzione Generale competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dgistituzioni@pec.mur.gov.it, mentre quelle del restante personale devono essere presentate al Direttore dell'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio.
Si inoltra a riguardo in formato word il modulo di domanda di autorizzazione agli incarichi in oggetto **(All.2)**, che dovrà essere compilato dagli interessati ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione.

Il regime normativo delle autorizzazioni è escluso solo ove espressamente previsto dalla legge o dal CCNL del dipendente, ivi compresi i casi di aspettativa richiesta per motivi professionali.
Sono aspettative per motivi professionali:
1) quelle di cui all'art. 12, comma 2, del ccnl Afam 2005 e all'art. 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
2) quelle di cui all'articolo 23-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

L'aspettativa chiesta e concessa per motivi di famiglia ex art. 69 del D.P.R. n. 3/1957 non consente di per sé l'esercizio di attività professionali extraistituzionali, se non previo rilascio di apposita autorizzazione, da valutare caso per caso nei termini di cui sopra, salvo che la normativa vigente non lo vieti espressamente, come nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Con l'occasione, si precisa che le autorizzazioni di cui alla presente nota devono essere chieste all'Amministrazione ove l'interessato presta servizio, nel caso in cui essa non coincida con quella di titolarità.

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Premesso quanto sopra, si fa presente che gli incarichi autorizzati devono essere comunicati:

a) all'anagrafe delle prestazioni, secondo quanto statuito dall'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 75/2017, da apposito responsabile del procedimento di ogni singola istituzione Afam;
b) al responsabile per la trasparenza amministrativa della medesima, al fine della prescritta pubblicazione sul sito dell'Istituzione, secondo quanto statuito dagli articoli 8, 9 e 18, del D.lgs. n. 33/2013.

3. Attività liberamente esercitabili previa mera comunicazione.

Rientrano in tali fattispecie:

1) la libera attività in campi artistici dei docenti, di cui all'articolo 27 del CCNL Afam 2005, quale l'esercizio in proprio di concerti e mostre d'arte, nonché la partecipazione a concorsi;
2) le attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ossia:
    a. docenza (purché non rivolta a studenti dell'Istituzione ove si presta servizio);
    b. ricerca scientifica;
    c. formazione diretta ai dipendenti della p.a.;
    d. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    e. partecipazione a convegni e seminari;
    f. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
    g. prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui;
3) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
4) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, nonché gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Si inoltra a riguardo il modulo relativo alla comunicazione delle suddette attività **(All.3),** che andrà inoltrato dai Direttori alla casella mail dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it, mentre il restante personale dovrà comunicare le attività alla Direzione dell'Istituzione in cui il dipendente presta servizio.

Le SS.LL. vigileranno sull'osservanza delle suddette norme e della normativa vigente in materia d'incarichi professionali extraistituzionali da parte dei docenti:

a) segnalando alla Direzione Generale in epigrafe situazioni di incompatibilità professionale, di cui ai predetti punti 1) e 2), per il seguito di competenza disciplinare;
b) trasmettendo alla scrivente le relazioni dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica eventualmente pervenute e relative a situazioni d'incompatibilità professionale, per il seguito di competenza disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota, si rinvia a quanto statuito dalla normativa vigente, dai CCNL di comparto e dai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento allegato **(All.4)**.

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Le SS..LL. sono invitate a comunicare a tutto il personale la presente nota, la quale sarà pubblicata sul sito https://trasparenza.mur.gov.it/pagina59_incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti.html.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Il responsabile del procedimento Dott.Michele Covolan

Ufficio VI – Stato giuridico ed economico del personale Afam
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7170
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

MIUR.AOODGAFAMC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003305.29-05-2014

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Uff.III

Ai Direttori di
Accademie di belle arti
Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica
Istituti superiori per le industrie artistiche
Conservatori di Musica

OGGETTO: Nota generale sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali per docenti e direttori di Istituzioni Afam.

Con riferimento e ad integrazione della nota prot. n. 2067 del 28/02/2013, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali, si precisa quanto segue.

La materia degli incarichi extraistituzionali dei docenti e direttori di Istituzioni Afam è complessivamente disciplinata da un composito quadro normativo, rappresentato da principi e norme generali, comuni a tutti i pubblici dipendenti (art.98 Cost., art.53, D.Lgs.n.165/2001, L.190/2012) e da norme di settore, rappresentate dagli artt. 267,273,274,433, D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione), dalla L.21/12/1999 n.508, dal D.P.R. 28/02/2003, n.132, dai ccnl Afam 8/3/2005 e 4/8/2010.

In base a tale composito quadro normativo è possibile individuare tre tipologie di attività, distinte in attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e dunque non autorizzabili, attività extraistituzionali compatibili con il medesimo, soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 ccnl Afam 2005, attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 27 ccnl Afam 2005.

Il complesso delle attività professionali extraistituzionali autorizzabili e dunque compatibili con lo status di docente o direttore di Istituzioni Afam risulta pertanto disciplinato dal combinato disposto di tali norme, nonché dall'interpretazione e valutazione delle medesime da parte del direttore dell'Istituzione (che si esprime per le istanze dei docenti) e della scrivente Direzione Generale (che si esprime per le istanze dei direttori).

La materia delle autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam costituisce dunque gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art.98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.Lgs n.165/2001), che lega il personale docente alle Istituzioni Afam di appartenenza, comporta ***l'incompatibilità e pertanto la non autorizzabilità*** *dell'esercizio di quelle attività, che rappresentino una sorta di doppia professione, rappresentata dalla sostanziale duplicità dell'attività lavorativa, lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt.2105,2106,c.c.) e comportante la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubbico impiego (ai sensi degli artt.63,*

Piazzale J.F.Kennedy, 20 – 00144 Roma
Indirizzo di PEC: afam@postacert.istruzione.it – E-mail: direzionegenerale.afam@miur.it
Tel. 06 9772 7611 – 7843 – 7170 C.F.: 80185250588

D.P.R.n.3/1957, 2119 del c.c.), a causa della lesione fiduciaria del rapporto di lavoro nei confronti della parte datoriale pubblica.

Tali attività incompatibili sono rappresentate dall'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094,c.c.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Del pari incompatibili e non autorizzabili sono quelle attività, le quali, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente. L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce inoltre fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art.16, D.P.R. cit. .

L'attività di direzione artistica di enti ed associazioni da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam, anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.

***Le attività professionali compatibili** con quelle d'insegnamento presso le Istituzioni Afam **e pertanto autorizzabili** dai direttori delle medesime e dalla scrivente Direzione Generale Afam, per quanto di loro competenza, sono rappresentate da **contratti di lavoro autonomo (art. 2222 ,c.c.)**, inerenti:*
contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994;
contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" (art.24, ccnl Afam 8 marzo 2005) ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, D.Lgs.n.165/2001).

In merito a tali richieste di autorizzazione sarà onere del soggetto richiedente comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini dell'espletamento dei successivi oneri di comunicazione, di cui all'art.53, commi 12 e 13, del D.lgs. n.165/2001

***Il complesso di attività "liberalizzate"** per tutti i pubblici dipendenti, ovvero sottratte alla previa autorizzazione, sono quelle, anche retribuite, di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, ovvero:*

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
c) *partecipazione a convegni e seminari;*
d) *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
e) *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
f) *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si ritiene pertanto che possano rientrare nella citata classificazione quelle attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico.

Del pari l'attività di docenza in master class appare ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari", di cui alla lett.c del sopracitato articolo.

I docenti ed i direttori delle Istituzioni Afam potranno quindi comunicare l'esercizio delle suddette attività consentite, ai sensi dell'art.27, ccnl Afam 2005, rispettivamente al direttore e alla Direzione Generale Afam, subordinandone l'esercizio al rispetto dell'orario di servizio, delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.

Le suddette attività "liberalizzate" soggette a mera comunicazione, rispettivamente al direttore o alla Direzione Generale Afam (a seconda che siano espletate dal docente o dal direttore), si ritiene che, essendo escluse dal novero del regime autorizzatorio, siano parimenti escluse dai conseguenti oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e ss del D.lgs.n.165/2001, in virtù dell'art.53, comma 6, del D.lgs.n.165/2001.

Nelle suddette ipotesi di attività autorizzabili e di attività "liberalizzate" è fatto comunque salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente (artt.24,25,49, Ccnl Afam 8 marzo 2005).

Si reputa opportuno precisare che nonostante l'art.53, comma 6, lett. f bis, del D.lgs.n.165/2001, abbia escluso dal regime autorizzatorio l'attività di docenza da parte dei pubblici dipendenti, deve essere ribadito, secondo quanto statuito dall'art.27, ccnl Afam 8 marzo 2005, norma specifica di settore, il divieto da parte dei docenti di istituzioni Afam di impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

Si fa presente che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire, per i docenti, al direttore dell'Istituzione e per i direttori delle istituzioni alla Direzione Generale Afam almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale, dimodochè possa essere curata ed adempiuta la necessaria attività istruttoria (art.53, comma 10 del D.lgs. n.165/2001);

le richieste di autorizzazione e le comunicazioni suindicate devono essere temporalmente ed oggettualmente definite, pena la loro inammissibilità e la *nullità delle eventuali relative autorizzazioni, per mancanza dell'oggetto; non possono pertanto essere chieste e rilasciate autorizzazioni o effettuate comunicazioni di generico esercizio di attività professionale;*
i docenti/direttori dichiareranno sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta o comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, " nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle *istituzioni* di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto." (art.4, comma74, L.12 novembre 2011, n.183).

Con l'occasione si invitano codeste istituzioni a voler verificare e a segnalare alla scrivente Direzione Generale se possano emergere eventuali particolari situazioni, che *relativamente alle funzioni istituzionali svolte, rendano necessario, ai sensi dell'art.53, comma 3 bis, del D.lgs.n.165/2001, prevedere il divieto ai docenti di assumere specifici incarichi esterni.*

Il Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini

MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI. (ART.24, CCNL AFAM 2005)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a....., residente a.....in....., cf....., docente/direttore presso....., chiede, ai sensi della vigente normativa sulle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali, di cui all'art.53, D.lgs.n. 165/2001 e all'art.24, ccnl Afam 2005, l'autorizzazione a svolgere il seguente incarico:.....
per i giorni..... per l'anno accademico.....presso l'ente....., con sede in.....
cf.....,p.iva....., per l'importo di €.....lordi/a titolo gratuito.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

che l'oggetto dell'attività richiesta è svolta con contratto di lavoro autonomo, è compatibile con l'orario di servizio e con il pieno adempimento degli obblighi professionali presso l'istituzione Afam di appartenenza;

che l'oggetto dell'attività richiesta non presenta conflitti, neanche potenziali, d'interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'istituzione del dipendente medesimo.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'attività richiesta non necessita di apposito permesso artistico/necessita di permesso artistico, che si chiede per i giorni....., nel limite di 10 giorni per l'anno accademico....., compatibilmente con le attività programmate dall'istituzione di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (art.4, comma 74, L.12 novembre 2011, n.183).

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l'effettiva percezione del compenso ricevuto, tramite l'inoltro di copia della ricevuta di pagamento, ai fini dei prescritti adempimenti all'anagrafe delle prestazioni.

Si allegano:

copia di proprio documento valido e di codice fiscale;

copia di codice fiscale, di partita iva e dello statuto dell'ente conferente l'incarico;

copia della proposta di contratto dell'ente.

In fede

Luogo e data

Firma leggibile

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI, AI SENSI DELL'ART.27, CCNL AFAM 2005.

Il/La sottoscritto/a.....; nato/a a..... e residente a.....in....., cf....., docente/direttore presso....., comunica, ai sensi della vigente normativa sugli incarichi extraistituzionali dei dipendenti, di cui all'art.53, comma VI, D.lgs.n. 165/2001 e all'art.27, ccnl Afam 2005, lo svolgimento del seguente incarico:.....
per i/l giorno/i ...../../....., per l'anno accademico..... presso l'ente....., con sede in.....
cf.....,p.iva....., per l'importo di €.....lordi/a titolo gratuito.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

che l'oggetto dell'attività richiesta è svolta con contratto di lavoro autonomo, è compatibile con l'orario di servizio e con il pieno adempimento degli obblighi professionali presso l'istituzione Afam di appartenenza;

che l'oggetto dell'attività richiesta non presenta conflitti, neanche potenziali, d'interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'istituzione del dipendente medesimo.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'attività richiesta non necessita di apposito permesso artistico/necessita di permesso artistico, che si chiede per i giorni..., " nel limite di 10 giorni per l'anno accademico....., compatibilmente con le attività programmate dall'istituzione di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto" (art.4, comma 74, L.12 novembre 2011, n.183).

In fede

Luogo e data

Firma leggibile